



Avamprogetto

Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri

(Legge sulla verifica degli investimenti, LVI)

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 e 101 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:*

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di impedire le acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori esteri che potrebbero compromettere o minacciare l'ordine e la sicurezza pubblici.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica alle acquisizioni di imprese svizzere di diritto privato e di diritto pubblico da parte di investitori esteri.

² Si applica a fattispecie che hanno effetto in Svizzera, anche se sono state disposte all'estero.

³ Il Consiglio federale può escludere le acquisizioni da parte di investitori esteri di determinati Stati dal campo d'applicazione della presente legge se l'ordine e la sicurezza pubblici sono garantiti.

RS ...

¹ RS 101

² FF ...

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *acquisizione*: ogni operazione con la quale uno o più investitori assumono direttamente o indirettamente il controllo di un'impresa svizzera o di parte di essa, in particolare mediante una fusione, l'acquisto di una partecipazione o di attivi consistenti o la conclusione di un contratto;
- b. *impresa*: un acquirente o un fornitore di beni e prestazioni di servizi nel processo economico, indipendentemente dalla sua forma giuridica o organizzativa;
- c. *impresa svizzera*: ogni impresa iscritta nel registro di commercio svizzero; [= variante 1]
- c. *impresa svizzera*: ogni impresa iscritta nel registro di commercio svizzero e non facente parte di un gruppo societario con sede principale o amministrazione centrale non ubicata in Svizzera; [= variante 2]
- d. *investitore estero*: una delle seguenti persone, intenzionata ad acquisire un'impresa svizzera:
 1. un'impresa, la cui sede principale e amministrazione centrale non è ubicata in Svizzera,
 2. una società con capacità patrimoniale, controllata da una o più persone all'estero o da uno Stato estero,
 3. una persona fisica senza cittadinanza svizzera, che opera come investitore diretto; non sono considerati investitori esteri i cittadini di uno Stato membro dell'EU/AELS che, in base all'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o alla Convenzione del 4 gennaio 1960⁴ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), intendono acquisire un'impresa svizzera allo scopo di esercitare un'attività lucrativa autonoma in Svizzera.

Sezione 2: Obbligo di approvazione

Art. 4 Acquisizioni soggette all'obbligo di approvazione

¹ Le seguenti acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori esteri devono essere approvate dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) prima di essere attuate:

- a. acquisizioni di imprese svizzere da parte di un investitore estero controllato direttamente o indirettamente da un ente statale;
- b. acquisizioni delle seguenti imprese svizzere da parte di un investitore estero:

³ RS 0.142.112.681

⁴ RS 0.632.31

1. imprese che forniscono beni d'armamento o prestazioni di importanza cruciale per la capacità operativa dell'esercito svizzero o di altre istituzioni della Confederazione responsabili della sicurezza nazionale,
 2. imprese che producono beni la cui esportazione soggiace all'obbligo di autorizzazione in virtù della legge federale del 13 dicembre 1996⁵ sul materiale bellico e della legge del 13 dicembre 1996⁶ sul controllo dei beni a duplice impiego,
 3. imprese che gestiscono o sono proprietarie di reti elettriche nazionali di trasporto o di reti di distribuzione del livello 3 o inferiore, se il volume annuale smerciato attraverso queste reti è almeno pari a 450 GWh,
 4. imprese che gestiscono o sono proprietarie in Svizzera di impianti per la produzione di elettricità con una potenza di almeno 100 MW,
 5. imprese che gestiscono o sono proprietarie in Svizzera di condotte ad alta pressione per il gas naturale,
 6. imprese che forniscono acqua a più di 100 000 abitanti in territorio svizzero,
 7. imprese che forniscono alle autorità svizzere sistemi informatici centrali o servizi informatici rilevanti per la sicurezza;
- c. acquisizioni delle seguenti imprese svizzere da parte di un investitore estero, se negli ultimi due esercizi hanno generato in media una cifra d'affari annuale, o nel caso di banche proventi lordi, di almeno 100 milioni di franchi:
1. ospedali universitari e ospedali generali con cure centralizzate,
 2. imprese che operano nel settore della ricerca, dello sviluppo, della produzione e della distribuzione di medicinali, dispositivi medici, vaccini e dispositivi medici di protezione individuale,
 3. imprese che gestiscono o sono proprietarie in Svizzera di punti nodali centrali per il trasporto di merci e viaggiatori, e segnatamente porti, aeroporti e impianti di trasbordo per il trasporto combinato di importanza nazionale secondo la politica dei trasporti,
 4. imprese che gestiscono o sono proprietarie in Svizzera di infrastrutture ferroviarie,
 5. imprese che gestiscono o sono proprietarie in Svizzera di grandi centri di distribuzione di derrate alimentari,
 6. imprese che gestiscono o sono proprietarie in Svizzera di reti di telecomunicazione,
 7. imprese che gestiscono o sono proprietarie di infrastrutture del mercato finanziario aventi rilevanza sistemica secondo l'articolo 25 capoverso 2 della legge del 19 giugno 2015⁷ sull'infrastruttura finanziaria;

⁵ RS 514.51

⁶ RS 946.202

⁷ RS 958.1

8. banche aventi rilevanza sistemica secondo l'articolo 8 capoverso 3 della legge dell'8 novembre 1934⁸ sulle banche.

² Non soggiacciono all'obbligo di approvazione le acquisizioni di imprese svizzere che negli ultimi due esercizi contavano in media meno di 50 equivalenti a tempo pieno e che hanno generato, nel mondo, una cifra d'affari annua inferiore a 10 milioni di franchi.

³ Se necessario per garantire l'ordine e la sicurezza pubblici, il Consiglio federale può estendere l'obbligo di approvazione per 12 mesi al massimo a ulteriori categorie di imprese svizzere.

Art. 5 Criteri di approvazione

¹ La SECO approva l'acquisizione se non vi è motivo di supporre che essa comprometta o minacci l'ordine e la sicurezza pubblici.

² In particolare, considera se:

- a. l'investitore estero prende o ha preso parte ad attività che hanno o hanno avuto un impatto negativo sull'ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera o di altri Stati;
- b. l'investitore estero o il suo Stato di origine tenta o ha tentato di ottenere informazioni sull'impresa svizzera mediante attività di spionaggio;
- c. l'investitore estero pratica o ha praticato attività di spionaggio;
- d. nei confronti dell'investitore estero sono state pronunciate, direttamente o indirettamente, sanzioni secondo la legge del 22 marzo 2002⁹ sugli embarghi;
- e. le prestazioni, i prodotti o le infrastrutture dell'impresa svizzera sono sostituibili in tempo utile;
- f. attraverso l'acquisizione l'investitore estero accede a informazioni centrali rilevanti per la sicurezza o a dati degni di particolare protezione secondo la legge federale del 19 giugno 1992¹⁰ sulla protezione dei dati;
- g. l'acquisizione causa distorsioni sostanziali della concorrenza.

³ La disponibilità dell'investitore estero a collaborare con le autorità può essere presa in considerazione ai fini della decisione. Sono fatti salvi i casi in cui l'investitore ha il diritto di rifiutarsi di collaborare.

⁴ L'approvazione di un'acquisizione può essere assoggettata a condizioni o oneri appropriati se tali misure consentono di evitare ogni pericolo o minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici.

⁸ RS 952.0

⁹ RS 946.231

¹⁰ RS 235.1

3. Sezione 3: Procedura di approvazione

Art. 6 Domanda

¹ L'investitore estero deve presentare una domanda alla SECO prima di procedere all'acquisizione.

² Il Consiglio federale definisce i documenti da presentare con la domanda.

Art. 7 Approvazione diretta o avvio della procedura di verifica

¹ La SECO, d'intesa con le unità amministrative cointeressate e previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), decide entro un mese dalla ricezione della domanda se l'acquisizione può essere approvata direttamente o se deve essere avviata una procedura di verifica.

² In caso di disaccordo è avviata una procedura di verifica.

³ In casi di scarsa importanza, le unità amministrative coinvolte possono rinunciare a un trattamento congiunto della domanda e autorizzare la SECO a decidere autonomamente.

⁴ La decisione è notificata per scritto all'investitore estero e all'impresa svizzera. La comunicazione dell'avvio di una procedura di verifica non costituisce una decisione.

Art. 8 Procedura di verifica

¹ Se è avviata una procedura di verifica la SECO, d'intesa con le unità amministrative cointeressate e previa consultazione del SIC, decide entro tre mesi dall'avvio della procedura se approvare l'acquisizione.

² Il Consiglio federale decide in merito all'approvazione su proposta del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, se:

- a. la SECO o un'unità amministrativa cointeressata si oppone all'approvazione;
o
- b. la SECO e le unità amministrative cointeressate ritengono che la decisione abbia notevole rilevanza politica.

³ Il Consiglio federale decide al più tardi nella sua prima seduta successiva alla scadenza del termine previsto al capoverso 1.

⁴ La decisione è notificata per scritto all'investitore estero e all'impresa svizzera.

⁵ L'effetto di diritto civile di un'acquisizione soggetta ad approvazione rimane sospeso fino all'approvazione.

Art. 9 Inosservanza e proroga dei termini

¹ Se non è presa alcuna decisione entro i termini previsti agli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoversi 1 e 3, l'acquisizione si considera approvata.

² La SECO può prorogare i termini se:

- a. l'investitore estero o l'impresa svizzera ha ostacolato l'esame della domanda;
o
- b. sono attese informazioni necessarie da parte di un'autorità estera.

Art. 10 Unità amministrative cointeressate

¹ La SECO designa caso per caso le unità amministrative cointeressate. Sono considerate tali soltanto le unità dell'Amministrazione federale centrale.

² Sono in ogni caso considerati cointeressati:

- a. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri;
- b. la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 11 Procedura d'ufficio

¹ In caso di sospetta inosservanza o elusione dell'obbligo di approvazione, la SECO avvia d'ufficio una procedura di approvazione.

² In tal caso, il termine previsto all'articolo 7 capoverso 1 inizia a decorrere non appena l'autorità è in possesso delle informazioni che una domanda deve contenere.

Art. 12 Obbligo di informare

L'investitore estero, l'impresa svizzera e le altre persone coinvolte nell'acquisizione sono tenuti a fornire alla SECO informazioni veritiere e a presentare i documenti necessari per una verifica completa.

Sezione 4: Protezione dei dati e assistenza amministrativa

Art. 13 Trattamento dei dati

Se necessario per la verifica degli investimenti, la SECO, le unità amministrative cointeressate e il SIC possono trattare i seguenti dati degni di particolare protezione concernenti le persone fisiche coinvolte nell'acquisizione:

- a. dati su opinioni e attività religiose, filosofiche e politiche;
- b. dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali.

Art. 14 Collaborazione con le autorità svizzere

¹ Se necessario per la verifica degli investimenti, i servizi seguenti sono tenuti a fornire, su richiesta, informazioni alla SECO:

- a. il Ministero pubblico della Confederazione;
- b. l'Ufficio federale di polizia;
- c. l'Ufficio federale di statistica;

- d. il servizio specializzato competente per l'esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende secondo la legge sulla sicurezza delle informazioni;
- e. le autorità di vigilanza della Confederazione;
- f. le autorità cantonali di perseguimento penale;
- g. i tribunali cantonali.

² In questi casi tali servizi sono tenuti a fornire anche i seguenti dati degni di particolare protezione concernenti le persone fisiche e giuridiche coinvolte in un'acquisizione:

- a. dati su opinioni e attività religiose, filosofiche o politiche;
- b. dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali;
- c. dati concernenti segreti professionali, d'affari e di fabbricazione.

Art. 15 Collaborazione con le autorità estere

¹ La SECO può scambiare informazioni con le autorità estere competenti sulla situazione generale di pericolo e di minaccia.

² Nel singolo caso, la SECO può fornire, su richiesta, alle autorità estere competenti informazioni su acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori esteri, compresi dati personali e dati concernenti persone giuridiche, se:

- a. l'impresa interessata è consenziente; o
- b. sono adempiute le seguenti condizioni:
 - 1. esiste un trattato internazionale che prevede la cooperazione in materia di verifica degli investimenti,
 - 2. le autorità estere competenti utilizzano i dati come mezzo di prova nell'ambito di una verifica degli investimenti per la quale l'autorità di verifica ha presentato una richiesta di informazioni,
 - 3. i dati non sono utilizzati nell'ambito di un procedimento penale o civile,
 - 4. il diritto procedurale estero garantisce i diritti delle parti e il segreto d'ufficio.

5. Sezione 5: Rimedi giuridici

Art. 16

¹ Le disposizioni generali sulla procedura federale sono applicabili ai ricorsi contro le decisioni adottate in virtù della presente legge.

² Hanno il diritto di ricorrere soltanto l'investitore estero e l'impresa svizzera.

³ In casi di notevole rilevanza politica, il controllo giudiziario si limita al rispetto delle garanzie procedurali o all'esistenza di un abuso del potere di apprezzamento.

Sezione 6: Misure e sanzioni amministrative

Art. 17 Misure amministrative

¹ Se un'acquisizione soggetta ad approvazione è attuata senza approvazione, il Consiglio federale può ordinare le misure necessarie per il ripristino della situazione conforme.

² In particolare può ordinare il disinvestimento.

Art. 18 Sanzioni amministrative

¹ È addebitato fino al 10 per cento del valore della transazione a chi:

- a. attua senza approvazione un'acquisizione soggetta ad approvazione;
- b. attua un'acquisizione approvata sulla base di informazioni false fornite intenzionalmente e vietata in seguito a nuova verifica; o
- c. non applica una misura decisa per il ripristino della situazione conforme.

² A chi non adempie o adempie solo in parte l'obbligo di informare previsto all'articolo 12 è addebitato un importo fino a 100 000 franchi.

³ Dopo l'attuazione dell'acquisizione, la responsabilità delle sanzioni di cui ai capoversi 1 e 2 passa all'impresa sorta dall'acquisizione.

⁴ Se il valore della transazione non è noto, o può essere determinato soltanto con uno sforzo considerevole, la SECO procede a una stima.

⁵ Le infrazioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertate e giudicate dalla SECO.

⁶ Il perseguimento delle infrazioni di cui al capoverso 1 si prescrive cinque anni dopo l'avvenuta acquisizione, quello delle infrazioni di cui al capoverso 2 cinque anni dopo la ricezione della domanda.

⁷ L'articolo 16 capoverso 3 concernente la limitazione del controllo giudiziario in casi di notevole rilevanza politica non è applicabile alle procedure di sanzione amministrativa.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 19 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² La SECO informa annualmente il pubblico in merito all'esecuzione della presente legge, e in particolare in merito alle decisioni di prima istanza su sanzioni amministrative.

Art. 20 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 18 dicembre 2020¹¹ sulla sicurezza delle informazioni

Art. 56 cpv. 1 lett. c e d

¹ Per la valutazione dell'idoneità, il servizio specializzato PSA può raccogliere dati:

- c. presso la Segreteria di Stato dell'economia;
- d. da fonti pubblicamente accessibili.

2. Legge del 17 giugno 2005¹² sul Tribunale amministrativo federale

Art. 33 lett. b n. 11

Sono impugnabili le decisioni:

- b. del Consiglio federale concernenti:
 - 11. la decisione nell'ambito di una procedura di approvazione secondo la legge del ...¹³ sulla verifica degli investimenti;

Art. 21 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹¹ RS ...

¹² RS **173.32**

¹³ RS ...